

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1/2025



Nella data 09/10/2025, alle ore 22:00,

presso lo Spazio Rossi, Borgo Valsugana (TN)

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Agorà in prima e seconda convocazione, come da convocazione inviata agli associati in data 16/09/2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo;

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Davide Battisti che propone come segretario verbalizzante Juri Micheli che accetta.

Sono presenti n. 15 associati su 18 iscritti di cui n. 12 in proprio e n. 3 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Juri Micheli, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

L'Associazione ha dovuto procedere a un aggiornamento del proprio statuto, già precedentemente modificato per l'adeguamento alla normativa sul Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in quanto dall'Ufficio del RUNTS sono state richieste alcune integrazioni e correzioni a specifici articoli per il completo adeguamento alle normative del D.Lgs. 117/2017, come indicato nel documento allegato al presente verbale.

L'adeguamento mantiene invariati i principi fondamentali già approvati in occasione della precedente revisione statutaria, confermando la volontà dell'associazione di operare come Ente del Terzo Settore (ETS) nel rispetto degli elementi essenziali previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.

Segue la lettura del nuovo statuto proposto sottolineando le modifiche effettuate e le motivazioni.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con voto palese con

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente o al Segretario se quest'ultimo è impossibilitato di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runtz delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

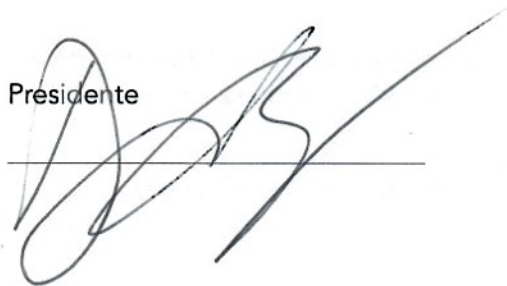
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente



ATTO ESENTATO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRENTO

REG	
IPOT	
VOL	
BOLLO	
DIRE.	
TOTALE	

31 OTT. 2025

904
3

IL FUNZIONARIO (P)
Cattolico

Adesso su d. l. 19/12/2018 (art. 1, c. 1, lett. a) del D.L. 118/2018

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AGORÀ ETS

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata Agorà, di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "CTS") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borgo Valsugana. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Borgo Valsugana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e potrà operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Agorà ETS" oppure "Agorà Ente del Terzo Settore". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non potrà più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa si propone di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, nei settori culturale, sociale, educativo, didattico e ambientale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - z. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a. Promuovere un approccio critico e razionale riguardo ai temi d'attualità che permeano la vita pubblica e privata delle generazioni più giovani;
 - b. Sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti concettuali che aiutino e stimolino i cittadini a essere protagonisti del contesto in cui vivono;
 - c. Promuovere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà e di uguaglianza sociale, di promozione della cultura della pace e dell'integrazione fra le persone, in particolare tra le nuove generazioni;
 - d. Promuovere la ricerca scientifica come strumento per lo sviluppo territoriale;
 - e. Promuovere un dibattito pubblico informato, critico, plurale e partecipato;
 - f. Condurre attività di formazione extra-scolastica per stimolare la partecipazione giovanile alla vita pubblica;
 - g. Riqualificare e valorizzare spazi potenzialmente idonei ad attività culturali, eventualmente in sinergia con altri enti istituzionali o tramite reti culturali.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Organizzare, supportare, e finanziare eventi culturali e di utilità sociale quali conferenze divulgative, festival culturali, laboratori didattici in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo;
 - Organizzare corsi di formazione negli ambiti menzionati in (a);
 - Creazione di contenuti multimediali di carattere divulgativo (video, podcast, pubblicazioni, etc.) negli ambiti menzionati in (a);
 - L'Associazione potrà inoltre organizzare e gestire convegni, seminari, corsi di formazione specialistica, summer school, e percorsi di aggiornamento rivolti a ricercatori, docenti, studenti e professionisti; nonché realizzare progetti di divulgazione e ricerca culturale e scientifica anche in collaborazione con enti pubblici, università e soggetti privati;
 - Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, quali attività commerciali, editoriali, di produzione e vendita di beni o servizi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.
5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma permessa, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità delle condizioni e dei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati se conformi alle regole statutarie.
- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

- Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, e che siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

- Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto, o diverso mezzo individuato e appositamente regolamentato, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni vigenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, a versare ogni anno l'eventuale quota associativa e a partecipare alla vita associativa.
- Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio

Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale, ha il diritto di:

- a. Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di elettorato attivo sarà concesso a partire dalla maggiore età, mentre per soci minorenni sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui soci medesimi. Il diritto di elettorato passivo invece sarà esercitabile solo al compimento dei 18 anni.
- b. Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e, salvo situazioni eccezionali, di parteciparvi;
- c. Prendere visione di tutti i libri sociali, gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente, nei termini legali e nel rispetto delle normative vigenti in tema di privacy, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà al rendere disponibile la documentazione entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri e documenti potrà avvenire presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a. Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale;
- b. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- c. Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, così come all'osservazione delle regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
- d. Mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.
- e. Rispettare i valori e le procedure delle iniziative proposte dall'Associazione, e rimettere la risoluzione di eventuali critiche e controversie al giudizio degli organi della stessa;
- f. Versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili o rimborsabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a. Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato a decorrere dall'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- b. Mancato pagamento dell'eventuale quota associativa, protrattasi per sessanta giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo comunicato dal Consiglio Direttivo entro termine congruo per poter provvedere, la decadenza dell'associato è automatica e senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;
- c. Decesso;
- d. Scioglimento dell'Associazione;
- e. Esclusione.

2. Rispetto al punto e dell'art.8, c.1, il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con i valori, gli scopi e i membri dell'Associazione, per morosità nonché per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

Tale provvedimento, che deve essere motivato, dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, può presentare ricorso mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento alla prima Assemblea ordinaria utile e comunque entro trenta giorni da tale comunicazione. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto e non può partecipare alle attività dell'Associazione se non diversamente richiesto dagli organi associativi.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione o al trasferimento delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione dall'Associazione o attraverso le modalità ritenute più consone dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a. Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, così come delle regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- b. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci o delle sue iniziative;
- c. Attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo, contrastando le attività e perseguendone lo scioglimento;
- d. Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee o le attività;
- e. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione o dei suoi membri;
- f. Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- g. Arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottando condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi nel presente Statuto o nei regolamenti interni;
- h. Qualsiasi altro comportamento esente da questo elenco che sia ritenuto dannoso o non congruente con le finalità associative dal Consiglio Direttivo.

Titolo III - Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci regolarmente autorizzati in base al Titolo II del presente Statuto.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a due deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a. e b. il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere in carica da più tempo o, in caso di parità, il più anziano di età, deve procedere in

sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo (o il link di collegamento nel caso l'assemblea si tenga online), il giorno e l'ora sia di prima sia di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante teleconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. Determinare il numero, nominare, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. Suggerire e discutere le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione ed approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h. Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, non siano sospesi e siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, mentre per soci minorenni sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui soci medesimi. Il diritto di elettorato passivo invece sarà esercitabile solo al compimento dei 18 anni. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti o il soggetto di discussione sia una persona. Per l'elezione delle cariche sociali e l'esclusione dei membri si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
6. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ordinaria. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ed iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. Il numero di consiglieri non può essere inferiore a cinque, in numero secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, almeno un Tesoriere ed un Segretario.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.
È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
3. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio o di dimissioni. Inoltre, non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro quindici giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere in carica da più tempo o, in caso di parità, il più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno due giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo (o il link di collegamento nel caso il consiglio si tenga online), la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano almeno tre quarti dei consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante teleconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe per i consiglieri. La parità di voti comporta la ridiscussione della proposta fino a maggioranza trovata. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei

casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il voto segreto può essere effettuato anche nel caso almeno due terzi del Consiglio Direttivo lo richieda.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b. Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e. Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- f. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. Decidere l'eventuale quota associativa annuale e le modalità di tesseramento, determinandone l'ammontare;
- h. Provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- i. Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k. Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute e l'eventuale valorizzazione del lavoro volontario per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l. Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m. Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n. Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o. Deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- p. Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- q. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- r. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e, come esso, dura in carica tre anni.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo solamente con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. Curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro trenta giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d. Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a cinque riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza senza preavviso dai lavori del Consiglio Direttivo. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della suddetta decadenza. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio Direttivo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio Direttivo. La carica di consigliere si perde anche per:

- a. Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- b. Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.3 del presente Statuto;
- c. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere in carica da più tempo o, in caso di parità, il più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo IV - I libri sociali

Art.19 - Libri sociali, registri e norme sul patrimonio dell'Associazione

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a. Libro degli associati;
- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Titolo V - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.20 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. Eccedenze degli esercizi annuali;
- c. Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- d. Fondo di riserva;
- e. Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- f. Ogni altro bene diverso non sopra specificato.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.21 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. Eventuali quote associative e contributi degli associati;
 - b. Contributi di enti pubblici e privati;
 - c. Contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d. Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. Erogazioni liberali da parte di terzi;
 - f. Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - g. Eredità, donazioni e lasciti testamentari;
 - h. Rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del del D. Lgs. 117/2017;
 - i. Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti dell'Associazione o in convenzione;
 - j. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e/o al recupero delle spese sostenute;
 - k. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione e da attività di raccolta fondi;
 - l. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - m. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - n. Ogni altra entrata ammessa non sopra specificata, ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.

Art.22 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VI - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

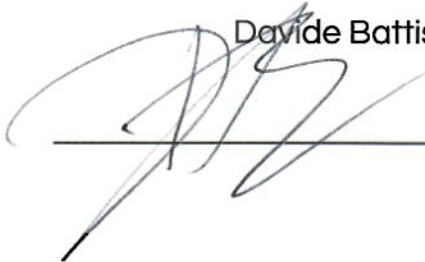
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS.

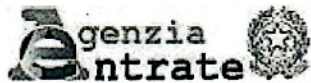
Titolo VII - Disposizioni finali

Art.24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il CTS settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente,
Davide Battisti





DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRENTO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TRENTO

Registrazione di Atto Privato

Il 31/10/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T2K, serie 3, numero 904

data di stipula: 09/10/2025

ident.vo telematico: T2K25L000904000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BTDVD93H28B006Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90018410226				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: